Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 15 aprile 1925** — **Numero 88**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 646.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2368.

Esecuzione dell'Accordo italo-germanico per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, ratificato il 10 gennaio 1920;

Viste le disposizioni contenute nella parte X del Trattato medesimo art. 297, lettera e), paragrafo 4 del relativo allegato art. 300 e art. 302;

Considerata la opportunità e convenienza di procedere in via transattiva alla liquidazione globale di numerosi reclami pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico relativi ad emigranti italiani danneggiati nei beni nel territorio dell'Impero germanico e di facilitare in quanto possibile anche le transazioni nei casi non rientranti nella predetta liquidazione globale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato tra l'Italia e la Germania firmato in Roma il 20 agosto 1924, concernente liquidazioni in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 57. — GRANATA.

Accordo per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo dell'Impero germanico, desiderosi di facilitare la regolazione amichevole di parte delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico

Hanno rispettivamente delegato i signori:

il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici;

il Governo germanico:

S. E. Constantin Freiherr von Neurath, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,

i quali hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano, mediante imputazione al « conto 297 » istituito fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, la somma di Lit. 12,000,000 a titolo di globale tacitazione delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, e relative a risarcimenti reclamati da emigranti italiani danneggiati nei loro beni nel territorio dell'Impero germanico, quale era al 1° agosto 1914.

Il Governo italiano, con le norme che da esso saranno stabilite, provvederà direttamente ed in modo insindacabile al riparto della predetta somma globale fra i singoli aventi diritto, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con il conferimento della quota a ciascuno assegnata.

Art. 2.

In ogni altro caso relativo ad istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, e che pure riguardino risarcimenti reclamati da cittadini italiani a carico del Governo germanico, a norma del comma e) dell'articolo 297 del parag. 4 dell'allegato alla sezione 4, della parte X, e degli articoli 300 e 302 del Trattato di Versaglia, gli agenti del Governo italiano e del Governo germanico hanno facoltà di istituire trattative amichevoli per la tacitazione dei reclamanti, ed in caso di riuscita promuoveranno la rinunzia da parte dei medesimi al proseguimento del giudizio, nonchè, ove occorra, la omologazione del Tribunale arbitrale misto.

Le somme concordate a titolo di tacitazione saranno accreditate dal Governo germanico al Governo italiano mediante imputazione al conto 297

Art. 3.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti contraenti.

In fede di che i due delegati hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addì 20 agosto 1924.

firmato: GUIDO JUNG *firmato*: FRHR VON NEURATH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 647.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 396.
Assimilazione dei fiammiferi ai generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2030, riguardante il riordinamento dei dazi interni di consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a chiunque sia autorizzato alla vendita dei fiammiferi al pubblico:

1° di attenersi al prezzo stabilito dalla tariffa in vigore;

2° di tenere esposto nel luogo dove vende un esemplare della tariffa;

3° di avere una provvista sufficiente ai bisogni del consumo.

Art. 2.

I contravventori alla precedente disposizione saranno puniti con la multa prevista dall'art. 39 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, modificato dal R. decreto 8 settembre 1922, n. 1360

Eguale multa inasprita dal sequestro dei generi a favore dello Stato sarà applicata a chi vendesse fiammiferi senza l'autorizzazione del Governo o ne comprasse da persone non autorizzate a vendere.

Art. 3.

I fiammiferi di qualsiasi specie e qualità sono esenti dal dazio interno di consumo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 648.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1925, n. 388.

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Visti i Regi decreti-legge 25 aprile 1922, n. 557; 7 giugno 1923, n. 1450, e 20 marzo 1924, n. 635;
Ritenuta l'urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — ROCCO — CIANO — GIURATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 649.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 394.

Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Considerata la necessità di determinare con regolamento le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi dei Regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le seguenti spese oltre quelle autorizzate da disposizioni speciali:

a) per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e scientifico dei gabinetti e delle biblioteche;

b) per le esercitazioni pratiche e per le proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico.

Art. 2.

Entro i limiti dei fondi concessi in dotazione al suo istituto, il preside potrà disporre le ordinazioni fino all'importo di L. 2500 per ogni singola spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

Per ogni singola spesa d'importo superiore alla somma suddetta dovrà richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero.

Art. 3.

Il preside è personalmente responsabile verso l'Erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulla somma assegnata in dotazione all'istituto e per l'inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Le predette disposizioni avranno applicazione dal 1° gennaio 1925 e da tale data cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 397.

Attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2828;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e col Ministro Guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa delle vertenze derivanti dal trasporto che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono affidate, a decorrere dal 1° luglio 1925, alla Regia avvocatura erariale.

A decorrere dalla stessa data si applicano alle dette vertenze le norme stabilite dal capo terzo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato e presso le sedi dei compartimenti in cui non siano costituiti uffici dell'Avvocatura erariale sono distaccati funzionari dell'Avvocatura anzidetta per provvedere alla consulenza e all'assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dai rispettivi capi dell'Avvocatura la trattazione consultiva o contenziosa di altri affari in materia ferroviaria.

Per le cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ferroviaria spetta agli agenti dell'Amministrazione stessa all'uopo delegati, i quali saranno muniti di mandato generale o speciale a sensi dell'art. 156 del Codice di procedura civile.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di deferire la trattazione di dette cause all'Avvocatura erariale, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari, munendoli di mandato ai termini del comma precedente.

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, sarà provveduto all'aumento del personale della Regia avvocatura erariale in relazione alle nuove attribuzioni ad essa conferite e saranno stabilite le norme per l'ammissione nella Regia avvocatura erariale del personale appartenente al soppresso ufficio legale delle Ferrovie.

Potrà anche essere assunto nell'Avvocatura erariale, secondo norme da stabilirsi col decreto Reale di cui al comma precedente, personale d'ordine e subalterno appartenente ad altri uffici dell'Amministrazione ferroviaria.

Il ruolo del personale delle Ferrovie dello Stato sarà ridotto del numero corrispondente ai funzionari ed agenti attualmente addetti al soppresso ufficio legale.

Art. 3.

E' conferita al Governo la facoltà:

a) di provvedere al completamento ed al coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo precedente con tutte le altre preesistenti;

b) di emanare disposizioni per il collocamento a riposo e per il trasferimento presso altre Amministrazioni dello Stato del personale dell'ufficio legale delle Ferrovie che non faccia passaggio nell'Avvocatura erariale;

c) di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 651.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 399.

Provvedimenti riguardanti il personale da adibire ai servizi dell'Officina carte valori, in seguito al passaggio dei servizi stessi alla dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1575;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1575.

Art. 2.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze, del Provveditorato generale dello Stato, delle Delegazioni del tesoro e della Corte dei conti, approvati rispettivamente con le tabelle numeri 1, 3, 5 e 7 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono introdotte le variazioni risultanti dalle tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Gli impiegati appartenenti alle carriere di gestione e di controllo delle Delegazioni del tesoro, addetti attualmente ai servizi relativi alla fabbricazione delle carte-valori, sono trasferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione,

nel ruolo organico del personale tecnico del gruppo *B* del Provveditorato generale, entro il limite dei posti aggiunti, per ciascun grado, nel ruolo stesso, con la tabella n. 1 allegata al presente decreto.

Gli impiegati designati assumono, nel ruolo del personale tecnico suddetto, il grado corrispondente a quello che attualmente ricoprono e sono collocati al posto di anzianità che loro spetta, in base alla data di nomina al grado attuale.

I funzionari, di cui al primo comma del presente articolo, che non vengano trasferiti nell'indicato ruolo del personale tecnico del Provveditorato generale, appartenente al gruppo *B*, rimangono nel ruolo di cui attualmente fanno parte, e ove, per tale fatto, risultino eccedenze sui posti assegnati ai singoli gradi del ruolo stesso, il personale esuberante viene considerato in soprannumero e riassorbito con le successive vacanze.

Art. 4.

Gli impiegati appartenenti alla carriera degli ufficiali delle Delegazioni del tesoro, addetti ai servizi indicati nel precedente articolo 3, sono trasferiti, con le modalità ivi stabilite, e nel numero complessivo di trenta, nel ruolo della carriera d'ordine del personale dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze.

Qualora il numero degli impiegati da trasferire non corrisponda, per i singoli gradi, a quello dei posti aumentati nel ruolo predetto, come alla tabella n. 1 allegata al presente decreto, gli impiegati eccedenti sono collocati in soprannumero nel rispettivo grado, e sono lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori, a cominciare da quello più prossimo ai gradi in cui si verifichi l'eccedenza.

Il disposto del comma terzo del precedente articolo 3 si applica anche agli impiegati di cui al presente articolo.

Art. 5.

I nuovi posti istituiti nel ruolo organico del personale tecnico del Provveditorato generale, appartenente al gruppo *B*, che risultano disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3, esclusi quelli dei gradi decimo ed undecimo, sono conferiti mediante concorso per titoli fra funzionari dipendenti dall'amministrazione finanziaria che siano almeno di grado immediatamente inferiore e che posseggano i titoli di studio prescritti per l'ammissione al ruolo predetto.

Le modalità del concorso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Sono altresì stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le norme per il conferimento del posto di chimico presso l'Officina delle carte-valori, istituito con la tabella n. 2 annessa al presente decreto, nonchè per il conferimento dei posti di capi tecnici attualmente vacanti.

Art. 6.

Per il conferimento dei posti risultanti dalle tabelle annesse al presente decreto, per i quali non siano stabilite norme speciali dai precedenti articoli, valgono le disposizioni in vigore per le ammissioni e le promozioni del personale nei ruoli di cui si tratta.

Art. 7.

In conseguenza del trasferimento dell'Officina delle carte-valori da Torino a Roma, disposto con Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1575, è data facoltà al Ministro delle finanze di esonerare, per ragioni di servizio, ovvero su domanda degli interessati, il personale operaio attualmente addetto all'Officina medesima, purchè il relativo provvedimento sia disposto entro il 31 dicembre 1926.

Agli operai esonerati, in base all'applicazione del precedente comma, i quali abbiano non meno di venti anni di servizio, sarà applicato il trattamento di quiescenza stabilito all'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1613, riguardante il collocamento a riposo degli operai delle manifatture dei tabacchi, facendo astrazione dai limiti di età fissati nell'articolo 1 del decreto medesimo.

Agli altri operai che contino meno di venti anni di servizio è concesso il trattamento stabilito, per gli operai delle amministrazioni militari, col Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni.

Resta, tuttavia, ferma, ove più favorevole, l'applicazione delle disposizioni inerenti al trattamento di quiescenza per gli operai dell'Officina predetta, stabilito con la legge 7 luglio 1905, n. 354 e col Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, e successive modificazioni.

Art. 8.

La direzione del deposito generale dei valori bollati in Torino è affidata al funzionario che ricopre attualmente il posto di grado sesto nel ruolo del personale dell'Officina delle carte-valori, assegnato al gruppo *A*. Detto funzionario cessa di appartenere all'indicato ruolo, conservando il trattamento del proprio grado.

Art. 9.

Con Decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 73. — GRANATA.

(*Tabella n.* 1).

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	+ 2
10°	Primi archivisti	+ 4
11°	Archivisti	+ 8
12°	Applicati	+ 13
13°	Alunni	+ 3
		+ 30

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Ruoli tecnici e speciali.

(Gruppo *A*).

Grado		Posti
7° Ispettore capo di 1ª classe	+	1
8° Ispettore capo di 2ª classe	+	1
9° Ispettore	+	1
10° Sotto ispettore 11° Sotto ispettori aggiunti	+	1
	+	4

(Gruppo *B*).

Grado		Posti
7° Magazziniere capo di 1ª classe	+	1
8° Magazzinieri capi di 2ª classe	+	3
9° Primi controllori e primi magazzinieri	+	6
10° Controllori e magazzinieri di 1ª classe 11° Controllori e magazzinieri di 2ª classe	+	8
	+	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

(*Tabella n. 2*).

DELEGAZIONI DEL TESORO

Carriera di gestione e di controllo.

(Gruppo *B*).

Grado		Posti
7° Direttori di delegazione del tesoro	—	1
8° Delegati del tesoro	—	2
9° Primi segretari di delegazione	—	4
10° Segretari di delegazione 11° Vice-segretari di delegazione	—	5
	—	12

Carriera degli ufficiali di delegazione.

(Gruppo *C*).

Grado		Posti
9° Ufficiali capi	—	2
10° Ufficiali principali	—	6
11° Primi ufficiali	—	10
12° Ufficiali	—	18
13° Alunni	—	4
	—	40

OFFICINA CARTE VALORI

(Gruppo *A*).

Grado		Posti
7° Vice direttore	—	1
8° Chimico	+	1

(Gruppo *B*).

Grado		Posti
10° Capi tecnici principali 11° Capi tecnici	+	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

(*Tabella n. 3*).

CORTE DEI CONTI

Personale di concetto.

(Gruppo *A*).

Grado		Posti
7° Capi sezione	+	1
8° Segretari capi	+	1
9° Primi segretari	+	1
10° Segretari 11° Vice segretari	+	2
	+	5

Carriera di revisione e d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Posti
9° Revisori capi ed archivisti capi	+	1
10° Revisori principali e primi archivisti	+	3
11° Revisori ed archivisti	+	5
12° Ufficiali di revisione ed applicati	+	9
13° Alunni di revisione e alunni d'ordine	+	2
	+	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 652.

REGIO DECRETO 10 aprile 1925, n. 398.

Approvazione del regolamento sui servizi e sul funzionamento dell'Officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575;
Visto il R. decreto 17 aprile 1921, n. 796;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sui servizi e sul funzionamento della Officina governativa delle carte valori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 74. — GRANATA.

CAPO PRIMO

Ordinamento dell'Officina governativa delle carte valori.

Art. 1.

L'Officina governativa delle carte valori, posta alla diretta dipendenza del Provveditorato generale, è destinata alla fabbricazione delle carte valori occorrenti alle amministrazioni dello Stato.

L'Officina medesima può assumere la fabbricazione di carte valori per conto di Enti pubblici e privati e di Stati esteri, previa espressa autorizzazione del Provveditorato.

Qualora le esigenze dei servizi lo richiedano il Provveditorato può fare luogo alla fabbricazione delle carte valori anche in altri stabilimenti pubblici e privati.

Art. 2.

La Corte dei conti esercita il sindacato sulla fabbricazione delle carte valori prescritto dal R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, a mezzo di una propria delegazione.

Scopo di detto sindacato è quello di vigilare:

1° che il processo di fabbricazione delle carte valori si svolga, in ogni stadio, in conformità delle disposizioni vigenti;

2° che la produzione dei valori proceda in esecuzione di disposizioni legislative o di ordini regolarmente impartiti, ed in quantità non maggiore di quella autorizzata;

3° che le carte valori prodotte siano munite dei requisiti, delle impronte e dei segni caratteristici prescritti;

4° che le spedizioni dei valori siano fatte alle persone od agli uffici autorizzati a riceverle.

Art. 3.

L'ordinamento dell'Officina è così costituito:
a) direzione;
b) servizi amministrativi-contabili;
c) servizi tecnici-industriali;
d) servizi d'ispezione.

Art. 4.

Il direttore sovraintende a tutti i servizi e risponde dello andamento di essi.

Egli inoltre:

1° propone al Provveditorato generale, sulla base dei fabbisogni delle lavorazioni, gli acquisti delle carte, delle materie prime e dei macchinari da effettuarsi entro ciascun esercizio finanziario;

2° comunica al Provveditorato generale i dati e gli elementi necessari per la compilazione dei capitolati e dei progetti che devono regolare gli acquisti e le vendite;

3° stipula i contratti per i quali abbia avuta particolare delegazione dal Provveditorato generale;

4° assegna i capitecnici, gli incaricati provvisori, i capi operai e gli operai ai singoli servizi e reparti;

5° promuove i passaggi di classe degli operai;

6° dà, nel mese di dicembre di ogni anno, le informazioni su tutto il dipendente personale;

7° provvede alla manutenzione del fabbricato, dei mobili e del macchinario;

8° provvede all'ordinazione ed al pagamento degli acquisti ad economia il cui singolo importo sia inferiore a lire cinquemila;

9° provoca le necessarie disposizioni per la vigilanza interna ed esterna dell'Officina, e pel trasporto dei valori;

10° ordina, nei limiti delle assegnazioni, il pagamento dei sussidi non superiori alle lire cento a favore degli operai, delle loro famiglie e dei loro superstiti, giustificando la spesa nei rendiconti;

11° fa eseguire le perizie che vengono ordinate all'Officina per sospetto di falsità, alterazione e doppio uso delle carte valori, riferendo al Provveditorato sull'esito di esse;

12° provvede al collaudo delle carte, delle macchine e delle materie prime che vengono acquistate per le lavorazioni informando il Provveditorato delle inadempienze contrattuali delle Ditte fornitrici.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito in tutte le sue attribuzioni, e sotto la sua diretta responsabilità, da uno dei capi servizio dell'Officina da lui designato di volta in volta. Di tale designazione il direttore dovrà dare immediata partecipazione alla delegazione della Corte dei conti ed al Provveditorato generale.

Art. 6.

I servizi amministrativi-contabili sono esercitati dai seguenti uffici:
a) segreteria;
b) contabilità;
c) archivio;
d) cassa;
e) magazzino;
f) economato.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria riceve i contratti ed attende alla corrispondenza ed a tutti gli incarichi di carattere amministrativo.

Art. 8.

L'ufficio di contabilità tiene la contabilità dello stabilimento, provvede al controllo contabile ed alla liquidazione delle fatture e degli stati delle retribuzioni, nonchè alla esecuzione di tutti gli altri lavori contabili e statistici ordinati dal direttore.

Art. 9.

L'archivio provvede alla conservazione ed alla spedizione degli atti, alla copia, ed alla diramazione degli ordini delle lavorazioni disposti dal direttore e da eseguirsi dai vari reparti dell'Officina.

Art. 10.

L'ufficio di cassa provvede, coi fondi delle anticipazioni, a pagare le spese per le quali sia particolarmente delegato il direttore, sulla base delle fatture e degli stati predisposti e liquidati dall'ufficio di contabilità e vistati dal direttore medesimo.

Al detto ufficio è preposto il cassiere il quale è pure tenuto ad attendere a tutti gli altri incarichi amministrativi e contabili che gli vengono affidati dal direttore.

Art. 11.

Il magazziniere è il gestore della carta bianca stampata ed avvalorata, buona e di scarto, esistente nel magazzino e nei vari laboratori dell'Officina, ed è responsabile di tutta la carta di cui ha assunto il carico.

Egli è coadiuvato da un vice-magazziniere che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, dell'operato del quale risponde personalmente.

Art. 12.

L'economo è il consegnatario del macchinario, dei mobili e delle materie prime dell'Officina, ad eccezione delle carte destinate alla valorizzazione custodite dal magazziniere. E' pure gestore consegnatario dei punzoni, dei riporti, dei rami da stampa e delle filigrane di cui tiene separato inventario.

Egli è coadiuvato da un sostituto che lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, dell'operato del quale risponde personalmente.

Art. 13.

I servizi tecnico-industriali comprendono:

a) il laboratorio d'incisione, con annesso gabinetto fotografico;

b) il laboratorio chimico;

c) le officine:

1° elettrica;

2° meccanica;

3° galvanoplastica;

4° tipografica;

5° calcografica;

6° litografica;

7° scelta ed allestimento.

Art. 14.

Il laboratorio d'incisione attende alla preparazione di tutto il materiale d'incisione ed ai lavori d'arte occorrenti per le lavorazioni dell'Officina.

Ad esso è preposto l'incisore capo che ne dirige tutte le operazioni.

Annesso al laboratorio, e sotto la direzione dell'incisore capo, è istituita una sezione di addestramento all'arte dell'incisione e di perfezionamento nei diversi processi grafici, alla quale potranno essere ammessi, con le modalità e cautele da stabilirsi dal Ministero delle finanze, anche persone estranee all'Officina.

Art. 15.

Il laboratorio chimico attende a tutte le analisi qualitative e quantitative occorrenti per i collaudi delle carte e delle materie prime acquistate per l'Officina, come pure a tutte le indagini di carattere tecnico e peritale che potranno essergli affidate dal direttore.

Spetta al laboratorio chimico di attendere alle ricerche sulla composizione degli inchiostri da stampa, ed eventualmente alla fabbricazione di essi in conformità alle peculiari esigenze dell'Officina.

Art. 16.

Alle singole officine sono preposti i capi tecnici, i quali dipendono direttamente dal direttore che assegna loro le lavorazioni mediante ordini di lavorazione.

Con disposizione del direttore due o più officine possono essere riunite sotto un solo capo tecnico.

I capi tecnici possono essere coadiuvati da capi operai dell'operato dei quali rispondono personalmente.

Art. 17.

Al servizio ispettivo, posto alle dirette dipendenze del direttore, spetta di vigilare sull'andamento delle lavorazioni nelle officine e nei riparti, di assistere alle operazioni di passaggio delle carte bianche ed avvalorate e di riscontrare l'entità delle produzioni. Al servizio medesimo spetta pure di vigilare sulle cartiere nelle quali si fabbrica carta con particolari caratteristiche destinata all'allestimento delle carte valori, di assistere ai passaggi delle carte e di riscontrare l'entità delle produzioni e delle consegne.

Dovrà inoltre vigilare sulla osservanza degli orari delle lavorazioni e sulla disciplina di tutto il personale dell'Officina ed attendere a qualsiasi altro incarico di fiducia che potrà essergli affidato dal direttore.

Art. 18.

I personali addetti ai servizi amministrativi, contabili, d'ordine e di servizio fanno parte dei ruoli corrispondenti delle Intendenze di finanza.

I personali addetti ai servizi di ispezione, di magazzino, di cassa e di economato fanno parte dei ruoli tecnici speciali del Provveditorato generale.

Il direttore, l'incisore capo, il chimico, i capi tecnici e gli incisori costituiscono un reparto organico separato dei detti ruoli tecnici ed i relativi posti sono conferiti mediante pubblico concorso con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Ai concorsi per capi tecnici e per incisori possono essere ammessi i capi operai e gli operai specializzati in servizio dell'Officina che pur non avendo i prescritti titoli di studio, od avendo già superati i limiti d'età, posseggano tutti gli altri requisiti stabiliti dal bando di concorso.

CAPO SECONDO.

Funzionamento dei servizi dell'Officina governativa delle carte valori.

Art. 19.

Le spese per l'esercizio dello stabilimento fanno carico, in appositi stanziamenti, sul bilancio del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

Per il pagamento delle spese per l'esecuzione del quale il direttore abbia avuto speciale autorizzazione, saranno emessi dei mandati di anticipazione, da riscuotersi dal direttore medesimo o, per sua delegazione scritta, dal cassiere dell'Officina.

Coi fondi delle anticipazioni saranno direttamente pagati dal direttore i lavori e gli acquisti che possono essere effettuati ad economia, le retribuzioni operaie, i sussidi, i contributi d'assicurazione del personale operaio e, previa autorizzazione del Provveditorato generale, le spese riguardanti i trasporti delle materie prime e delle lavorazioni, il prezzo dei materiali e dei combustibili forniti all'Officina da altre amministrazioni, l'importo delle forniture di acque, di gas, di energia elettrica ed altre spese ordinarie d'esercizio. Coi fondi stessi il Direttore, previa autorizzazione, provvederà al pagamento delle competenze ordinarie e straordinarie al personale diurnista avventizio ed assimilato che venisse addetto ai servizi delle carte valori.

Art. 20.

All'approvvigionamento della carta, dei macchinari e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione delle carte valori e per la manutenzione dei locali dell'Officina, attende il Provveditorato generale in base alle disposizioni della contabilità generale dello Stato ed a quelle speciali riguardanti i servizi del Provveditorato medesimo.

Art. 21.

Tutte le spese ordinate dal direttore sono giustificate dagli stati delle paghe e degli assegni o dalle corrispondenti fatture, gli uni da firmarsi dal direttore e dal ragioniere, e le altre anche dai funzionari delegati ai collaudi.

Le fatture devono contenere la liquidazione della spesa e la dichiarazione che il lavoro è stato eseguito e che sono stati osservati i termini di consegna, ovvero che sono state accettate le merci e presi in consegna gli oggetti. La liquidazione, il collaudo, l'osservanza dei termini di consegna e la presa in carico possono risultare anche da atti separati.

Gli ordini di servizio concernenti gli orari straordinari estesi a tutta la maestranza, e di carattere continuativo, devono essere comunicati al Provveditorato generale. I doppi turni devono essere autorizzati di volta in volta dal Provveditorato medesimo.

Art. 22.

Il direttore trasmette al Provveditorato generale, separatamente per capitolo e numerati, i rendiconti delle anticipazioni ai termini della contabilità generale, corredati dai relativi documenti pure progressivamente numerati. I rendiconti devono essere firmati dal direttore e dal ragioniere.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario il direttore compila una relazione intesa a riassumere i risultati amministrativi, finanziari e tecnici dello stabilimento, con tutte le notizie ritenute utili ad illustrare le lavorazioni artistiche ed i servizi che vi si riferiscono.

Art. 23.

I fondi delle anticipazioni accordati al direttore sono custoditi in una cassa forte munita di tre chiavi, rispettivamente tenute dal direttore, dal ragioniere e dal cassiere.

A mani di quest'ultimo, in una cassa corrente, può essere lasciato un fondo per le spese giornaliere che non superi i pagamenti da farsi nella giornata.

Il cassiere eseguisce il pagamento degli assegni agli operai sulla base dei documenti che gli vengono consegnati dal direttore.

Il cassiere può richiedere al direttore un sostituto che lo rappresenti in caso di assenza o di impedimento, dell'operato del quale egli risponde personalmente.

Art. 24.

Il magazziniere è incaricato del ritiro, della custodia e della distribuzione della carta destinata alla valorizzazione e delle produzioni dell'Officina, sotto la osservanza delle prescrizioni contenute nelle istruzioni di servizio e nelle altre disposizioni ministeriali.

Le operazioni relative al ritiro ed alla distribuzione sono eseguite in seguito ad ordine del direttore.

Le richieste di prelevamento dal magazzino di carte valori già allestite devono essere rivolte dalle amministrazioni interessate al direttore con apposite domande scritte.

Art. 25.

Ove venisse a mancare il magazziniere, per qualsiasi causa di cessazione anche temporanea dal servizio, il Provveditorato generale dovrà destinare un gerente ad esercitarne le funzioni. Il gerente sarà soggetto a tutti gli obblighi imposti al magazziniere dal presente regolamento e dalle istruzioni di servizio.

Al magazzino è addetto apposito personale di contabilità, e di scritturazione, nonchè un capo operaio con una squadra di operai per le operazioni di conteggio, di imballaggio e di trasporto.

Art. 26.

L'economo provvede alla distribuzione delle materie prime ai vari riparti in base ad apposite richieste scritte vistate dal direttore e dietro rilascio di ricevuta da parte dei riceventi.

I rami da stampa, i riporti, i punzoni e le tele filigranate sono conservati dall'economo in armadi a serre, le cui chiavi saranno custodite dall'economo stesso, dal rappresentante del direttore e dal delegato della Corte dei conti.

I punzoni ed i rami da stampa dovranno essere numerati ed assunti in carico dall'economo non appena il laboratorio d'incisione, o l'officina galvanoplastica, ne avrà iniziata la fabbricazione.

I punzoni ed i rami da stampa sono consegnati dall'economo ai capi tecnici per le lavorazioni in seguito a scritturazioni di carico e di scarico.

L'economo in seguito ad ordini del direttore provvede a consegnare i materiali d'incisione e le tele filigrane di proprietà dell'Officina, previamente assunti in carico, alle cartiere incaricate della fabbricazione della carta e della stampa della carta bollata, restando il rappresentante del direttore presso la cartiera subconsegnatario dei detti materiali.

Ove per qualsiasi causa di cessazione anche temporanea dal servizio venisse a mancare l'economo, il Provveditorato generale potrà destinare un gerente ad esercitare le funzioni. Il gerente sarà soggetto a tutti gli obblighi imposti all'economo dal presente regolamento e dalle istruzioni di servizio.

Art. 27.

I capi tecnici preposti alle officine tipografica, calcografica, litografica, scelta ed allestimento, rispondono direttamente verso il magazziniere della carta in bianco che dal magazzino passa alle officine per la lavorazione, assumendone il carico come subconsegnatari del magazziniere stesso.

I capi tecnici rispondono verso il magazziniere della carta stampata, buona e di scarto, e di quella in lavorazione giacente nei rispettivi riparti.

Essi ricevono discarico dal magazziniere della carta stampata, buona e di scarto che dalle rispettive officine viene riconsegnata al magazzino. Lo stesso dicasi per i passaggi

di carta, bianca ed avvalorata, buona e di scarto, da una all'altra officina determinati dalle successive fasi delle lavorazioni.

Art. 28.

I capi tecnici preposti alle diverse officine rispondono direttamente verso l'economo dei punzoni, dei rami da stampa e delle filigrane prelevati per le lavorazioni, assumendone il carico come subconsegnatari dell'economo.

Lo stesso dicasi per i materiali d'incisione già assunti in carico dall'economo che fossero richiesti dal laboratorio di incisione.

Art. 29.

Il servizio d'ispezione presso le cartiere in rappresentanza del direttore dell'officina:

a) sorveglia la fabbricazione, la custodia e la spedizione della carta filigranata onde impedirne qualsiasi sottrazione, trafugamento o dispersione;

b) sorveglia la fabbricazione, la custodia, l'uso delle filigrane e delle forme filigranate;

c) effettua la consegna alle cartiere dei punzoni e delle tele filigranate di proprietà dell'Officina e ne sorveglia l'uso;

d) presenzia al collocamento in opera di tutte le tele e di tutti i punzoni e li ritira compiuta o sospesa la fabbricazione.

Le tele ed i punzoni devono essere custoditi in apposita serra a tre chiavi, delle quali l'una è conservata dal fabbricante, l'altra dal rappresentante del direttore dell'Officina e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Art. 30.

Il servizio d'ispezione presso l'Officina in rappresentanza del direttore:

a) riconosce la quantità della carta filigranata che entra nel magazzino;

b) invigila il movimento e la lavorazione della carta nei laboratori; verifica la quantità e le specie delle carte valori prodotte nell'Officina; sorveglia la custodia di queste ultime nelle varie officine e nel magazzino e ne regola le spedizioni secondo gli ordini del direttore;

c) sorveglia la fabbricazione, la custodia e l'uso dei punzoni e dei rami da stampa;

d) sorveglia la distribuzione e l'uso delle materie prime presso i diversi riparti;

e) prende nota di tutte le lavorazioni ordinate dal direttore;

f) detiene la seconda chiave del magazzino e delle officine, comprese quelle dei lucchetti posti per impedire l'uso delle macchine durante la interruzione delle lavorazioni, nonchè delle serre nelle quali sono conservati i materiali di incisione e le tele filigranate.

Art. 31.

Il servizio d'ispezione presso le cartiere ha l'obbligo di denunciare immediatamente al direttore dell'Officina le eventuali infrazioni ai patti contrattuali da parte dei fabbricanti, nonchè qualsiasi irregolarità ed inconveniente che esso abbia a rilevare nello svolgimento della sua azione ispettiva, informandone nel tempo stesso il delegato della Corte dei conti.

Art. 32.

In caso di dispersione o di sparizione di carta destinata alla valorizzazione, bianca o avvalorata, o di materiali d'incisione il direttore provvede a fare le debite indagini informandone immediatamente il Provveditorato generale ed il delegato della Corte dei conti.

Della constatata mancanza verrà redatto processo verbale che sarà trasmesso al Provveditorato generale il quale potrà ordinare il rimborso del valore della carta mancata a carico di chi abbia potuto dare luogo alla mancanza, ferme restando le eventuali misure disciplinari o penali, e potrà nei casi che saranno stabiliti nelle istruzioni di servizio autorizzare il discarico della carta mancata, salvo il giudizio della Corte dei conti.

Art. 33.

La carta pervenuta dalla cartiera all'Officina che viene scartata, perchè riscontrata difettosa al collaudo od alla scelta, dovrà essere obliterata a cura dell'Officina medesima con l'intervento del delegato della Corte dei conti e quindi restituita alla cartiera mittente a spese di questa.

La distruzione della carta di scarto esistente nella cartiera ha luogo alla presenza di un rappresentante del direttore, del fabbricante e del delegato della Corte dei conti.

Art. 34.

Tutte le carte valori di scarto devono essere distrutte, previa obliterazione ove non si faccia luogo alla loro immediata riduzione in pasta od all'immediato abbruciamento, alla presenza del delegato del magazziniere, del rappresentante del direttore e del delegato della Corte dei conti.

Art. 35.

I rami da stampa, come pure ogni altro materiale d'incisione preso in carico, che siano riconosciuti logori e fuori uso, devono essere distrutti con l'intervento dell'economo, del rappresentante del direttore e del delegato della Corte dei conti.

Art. 36.

Alla fine di ogni mese il magazziniere e l'economo dovranno procedere alla parificazione delle proprie scritture con quelle corrispondenti della delegazione della Corte dei conti dopo che sia stata accertata la consistenza dei materiali, della carta e dei valori in carico.

CAPO TERZO.

Disposizioni varie.

Art. 37.

Il Provveditorato generale fa procedere da un suo delegato alla verifica di tutta la carta, tanto in bianco che stampata, in caso di chiusura di gestione pel cambiamento del magazziniere e dei materiali in consegna all'economo in caso di cambiamento di quest'ultimo.

Art. 38.

Le amministrazioni dello Stato alle quali occorra provvedersi di carte valori regolarmente autorizzate debbono farne richiesta al Provveditorato generale prima della compilazione dei bilanci annuali, trasmettendo, per la determinazione dell'onere finanziario, il presunto fabbisogno per l'intero esercizio, con la indicazione delle eventuali variazioni dei tipi e dei valori in confronto al fabbisogno dell'esercizio precedente.

E' inibito all'Officina di dare comunque corso a richieste di lavorazioni che non le pervengano pel tramite del Provveditorato generale.

Art. 39.

Il Provveditorato generale, sulla base dei rapporti predisposti dal direttore dell'Officina, terrà in evidenza nelle proprie scritture il costo industriale delle singole lavorazioni eseguite nell'Officina stessa, curando inoltre la riscos-

sione delle somme dovute allo Stato da Enti pubblici e privati, o da Stati esteri per allestimenti di carte valori eseguiti per loro conto.

Art. 40.

Il magazziniere deve rendere alla Corte dei conti, a mezzo del Provveditorato generale, il conto giudiziale della sua gestione entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, od alla chiusura della gestione per cessazione delle sue funzioni. Il conto deve essere vistato dal Direttore e dal delegato della Corte dei conti.

L'economo è tenuto a rendere il conto giudiziale prescritto ai consegnatari di materie in conformità alle disposizioni della contabilità generale. Tale conto per la parte riguardante il materiale di fabbricazione soggetto al sindacato della Corte dei conti nell'Officina deve essere vistato dal delegato della Corte stessa.

Art. 41.

Il Provveditorato generale fa ispezionare da un suo delegato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma non meno di una volta nel corso di ciascun esercizio finanziario, l'Officina delle carte valori, gli annessi uffici di cassa e di economato, il magazzino e le cartiere nelle quali si fabbrica carta speciale per carte valori, allo scopo di verificare l'andamento di tutti i servizi. La verifica deve pure accertare la regolare tenuta delle scritture, la consistenza, il movimento e la custodia dei fondi cassa, delle macchine, mobili, attrezzi, utensili, merci e materie prime, della carta e dei punzoni, delle filigrane e dei rami da stampa, ed, in generale, l'osservanza delle disposizioni che regolano i singoli servizi.

Alle verifiche dovrà sempre intervenire il delegato della Corte dei conti.

Art. 42.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Le istruzioni interne di servizio per la applicazione del presente regolamento saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 653.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° aprile 1925, n. 389.

Proroga, con modificazioni, del « modus vivendi » doganale italo-germanico del 10 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il Nostro decreto 10 gennaio 1925, n. 6;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° aprile 1925, allo scambio di note, in data 31 marzo stesso anno, inteso a prorogare, con modificazioni, il « modus vivendi » stipulato il 10 gennaio 1925, per regolare, in via provvisoria, i rapporti doganali fra l'Italia e la Germania.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 59. — GRANATA.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
A L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE A ROME

Rome, le 31 mars 1925.

Monsieur l'Ambassadeur,

En vue de la prochaine échéance de l'accord conclu par l'échange de notes en date du 10 janvier de cette année au sujet du régime douanier entre l'Italie et l'Allemagne et puisque les négociations pour la conclusion d'un traité de commerce et de navigation sont encore en cours, Votre Excellence a bien voulu reconnaître l'opportunité de proroger, dans l'intérêt des deux Etats, l'accord susdit, avec les modifications suivantes:

1 — Les merchandises allemandes indiquées ci-dessous sont admises au traitement de la nation la plus favorisée à leur importation en Italie:

a) — 316. Boulons en fer et en acier.
b) — 320. Vis en fer et en acier.
c) — 331. Garnitures pour meubles, en fonte de fer, en fer ou en acier.

2 — Dans la liste *B*, annexée à l'échange de notes en date du 10 janvier 1925, les positions suivantes sont supprimées:

a) ex 33 — Tomates fraîches.
b) ex 45 — Raisin frais (raisin de table) et raisin de vendange.
c) 694-695 — Pierres à polir, à aiguiser, à repasser et pierres de touche.

3 — L'accord conclu par l'échange de notes en date du 10 janvier 1925, modifié et complété par les dispositions qui précèdent, restera en vigueur jusqu'à ce que seront terminées les négociations en cours pour la conclusion du traité de commerce et de navigation entre les deux Etats.

J'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement Royal approuve, de sa part, ces dispositions et, en ce qui le concerne, est prêt à leur donner exécution.

En priant Votre Excellence de donner communication de cette déclaration au Gouvernement du Reich Allemand, j'espère que celui-ci voudra bien mettre Votre Excellence en mesure de me donner, en temps utile, l'assurance qu'il approuve, à son tour, les mêmes dispositions et qu'il est prêt à y donner exécution en ce qui le concerne.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

firmato: BENITO MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 31 mars 1925.

Monsieur le Ministre,

Par note en date d'aujourd'hui Votre Excellence a bien voulu me faire les communication suivantes:

« En vue de la prochaine échéance de l'accord conclu par l'échange de notes en date du 10 janvier de cette année au sujet du régime

douanier entre l'Italie et l'Allemagne et puisque les négociations pour la conclusion d'un traité de commerce et de navigation sont encore en cours, Votre Excellence a bien voulu reconnaître l'opportunité de proroger, dans l'intérêt des deux Etats, l'accord susdit, avec les modifications suivantes:

1 — Les merchandises allemandes indiquées ci-dessous sont admises au traitement de la nation la plus favorisée à leur importa-

a) — 316. Boulons en fer et en acier.

b) — 320. Vis en fer et en acier.

c) — 331. Garnitures pour meubles, en fonte de fer, en fer ou en acier.

2 — Dans la liste B, annexée à l'échange de notes en date du 10 janvier 1925, les positions suivantes sont supprimées:

a) ex 33 — Tomates fraîches.

b) ex 45 — Raisin frais (raisin de table) et raisin de vendange.

c) 694-695 — Pierres à polir, à aiguiser, à repasser et pierres de touche.

3 — L'accord conclu par l'échange de notes en date du 10 janvier 1925, modifié et complété par les dispositions qui précèdent, restera en vigueur jusqu'à ce que seront terminées les négociations en cours pour la conclusion du traité de commerce et de navigation entre les deux Etats ».

Votre Excellence a bien voulu déclarer que le Gouvernement Royal d'Italie approuve, de sa part, ces dispositions et, en ce qui le concerne, est prêt a leur donner exécution.

En prenant acte de cette déclaration j'ai l'honneur de donner à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement du Reich Allemand approuve, à son tour, les dispositions susindiquées et qu'il est prêt à y donner exécution, en ce qui le concerne.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

firmato: C. VON NEURATH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 654.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 384.

Autorizzazione della spesa per la costruzione di un ponte sul Tevere, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La spesa di L. 10,000,000 prevista per la costruzione del ponte sul Tevere, a Roma, in prosecuzione del Viale delle Milizie, farà carico al bilancio dello Stato, e vi si provvederà con la dotazione di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 55. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1925.

Obbligazioni del prestito redimibile 4.75 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, numero 210, con cui fra l'altro, è data facoltà al Ministro per le finanze di determinare le condizioni di accettazione dei buoni ordinari, triennali e quinquennali in pagamento delle obbligazioni del prestito redimibile 4.75 % create col decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1924, modificato coll'altro decreto 26 settembre 1924;

Decreta:

All'articolo unico del decreto Ministeriale 26 settembre 1924 è sostituito il seguente:

« I buoni quinquennali di scadenza al 1° ottobre 1925 potranno essere accettati alla pari in pagamento di corrispondenti obbligazioni 4.75 %. In tal caso i buoni verranno presentati senza la cedola maturante al 1° ottobre 1925, venendo le obbligazioni consegnate a loro volta senza la cedola di tale scadenza in guisa da eliminare ogni conteggio d'interessi.

« I buoni quinquennali che scadranno dopo il 1° ottobre 1925, potranno essere accettati in pagamento di obbligazioni 4.75 % nel modo sopraindicato: ma ai presentatori sarà corrisposta a contanti un compenso per la differenza degli interessi maturanti sui buoni medesimi dal 1° ottobre 1925 fino alla data di rimborso dei buoni, in confronto con gl'interessi che verranno percepiti sulle nuove obbligazioni.

« Sino a nuova disposizione tale compenso è fissato nelle seguenti misure:

Buoni scadenti al 1° aprile 1926 L. 0.12 %;
» » » 1° ottobre 1926 L. 0.24 %;
» » » 1° aprile 1927 L. 0.36 %;
» » » 1° ottobre 1927 L. 0.47 %.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il 1° aprile 1925.

Roma, addì 20 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Sospensione dei concorsi per titoli banditi con decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 marzo 1925, n. 51.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, con cui sono stati banditi concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra in applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111;

Decreta:

Articolo unico.

I concorsi per titoli, di cui al decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra sono sospesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.